

**DISCIPLINA DEL MECCANISMO DI
APPROVVIGIONAMENTO DI CAPACITÀ DI
STOCCAGGIO ELETTRICO**

**Approvata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e
della Sicurezza Energetica del [.]**

Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1	Oggetto	6
Articolo 2	Definizioni	6
TITOLO II	PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE	15
CAPO I	AMMISSIONE AL MACSE	15
Articolo 3	Requisiti soggettivi	15
Articolo 4	Richiesta di ammissione	16
Articolo 5	Abilitazione al Portale MACSE	17
CAPO II	PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE	18
Articolo 6	Requisiti oggettivi	18
Articolo 7	Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio	21
CAPO III	SOSPENSIONE DAL MACSE	26
Articolo 8	Verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita	26
Articolo 9	Sospensione dal MACSE	27
TITOLO III	FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO	28
CAPO I	ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE	28
Articolo 10	Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste	28
Articolo 11	Determinazione dei Contingenti	29
CAPO II	FUNZIONAMENTO DELL'ASTA	32
Articolo 12	Finalità e caratteristiche delle aste	32
Articolo 13	Curva di domanda	32
Articolo 14	Presentazione delle Offerte	32

Articolo 15	Curva di offerta	33
Articolo 16	Algoritmo di selezione delle Offerte	34
Articolo 17	Comunicazioni in esito all'asta	39
TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI		41
CAPO I OBBLIGHI		41
Articolo 18	Obblighi degli Assegnatari	41
Articolo 19	Obbligo di realizzazione	42
Articolo 20	Obbligo di disponibilità	43
Articolo 21	Obbligo di restituzione	44
CAPO II RECESSO E RITARDO		48
Articolo 22	Diritto di recesso	48
Articolo 23	Ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione	49
CAPO III REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE		51
Articolo 24	Corrispettivo fisso	51
Articolo 25	Corrispettivo variabile	51
Articolo 26	Margine di contribuzione	53
Articolo 27	Corrispettivo per i servizi ausiliari	55
Articolo 28	Penale per mancata realizzazione	55
Articolo 29	Penale per indisponibilità	56
Articolo 30	Penale in caso di risoluzione contrattuale	60
Articolo 31	Sospensione dei pagamenti	61
Articolo 32	Modalità di fatturazione e pagamento	61
TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE		62
CAPO I PRINCIPI GENERALI		62

Articolo 33	Sistema delle garanzie	62
CAPO II	GARANZIA PRE-ASTA	62
Articolo 34	Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta	62
Articolo 35	Forma e durata della garanzia pre-asta	63
Articolo 36	Verifica della garanzia pre-asta	63
Articolo 37	Escussione della garanzia pre-asta	63
CAPO III	GARANZIA POST-ASTA	64
Articolo 38	Determinazione dell'importo della garanzia post-asta	64
Articolo 39	Forme e durata della garanzia post-asta	64
Articolo 40	Verifica della garanzia post-asta	66
Articolo 41	Escussione della garanzia post-asta	66
CAPO IV	FONDO DI GARANZIA	66
Articolo 42	Determinazione del contributo al fondo di garanzia	66
Articolo 43	Forma e durata del fondo di garanzia	67
Articolo 44	Verifica del contributo al fondo di garanzia	67
Articolo 45	Utilizzo del fondo di garanzia	68
TITOLO VI	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	69
CAPO I	DISPOSIZIONI FINALI	69
Articolo 46	Modifica della disciplina	69
CAPO II	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	70
Articolo 47	Disposizioni transitorie	70

Allegati

- Allegato 1 Richiesta di ammissione
- Allegato 2 Dichiarazione relativa ai SdS da qualificare
- Allegato 3 Dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia
- Allegato 4 Contratto *standard* di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico
- Allegato 5 Accordo attuativo
- Allegato 6 Schema di fideiussione per garanzia post-asta
- Allegato 7 Modalità di definizione dei Contratti di *time shifting*

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1.1. La presente Disciplina e i documenti ad essa allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, approvati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito: MASE) del [..], contengono le regole di funzionamento del Meccanismo di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico (nel seguito: MACSE) adottate ai sensi del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 210, e in conformità ai criteri e alle condizioni definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito: Autorità) con Delibera 247/2023/R/eel (nel seguito: Delibera).

Articolo 2 Definizioni

2.1. Oltre a quelle contenute nella Delibera e nel Codice di Rete, ai fini della presente Disciplina si applicano le seguenti definizioni:

- a. **Accordo attuativo:** è l'accordo attuativo del Contratto di cui all'Allegato 5, contenente le caratteristiche di tutti i sistemi di stoccaggio (nel seguito: SdS) oggetto di assegnazione in esito alla medesima asta, l'indicazione del Periodo di pianificazione e del Periodo di consegna, nonché il riferimento alla Relazione tecnica;
- b. **Area:** è una porzione della rete rilevante rispetto alla quale Terna definisce il Fabbisogno minimo e il Fabbisogno massimo e, per ciascuna asta, il Contingente minimo e il Contingente massimo;
- c. **Assegnatario:** è il soggetto che, in esito alla partecipazione ad una Procedura concorsuale del MACSE, è assegnatario di un impegno di capacità relativo ad uno o più SdS;

- d. **Avvio dei lavori:** è la data di inizio dei lavori di costruzione del SdS o, se precedenti, la data del primo impegno irrevocabile a ordinare le attrezzature necessarie o la data in cui è stato assunto qualsiasi altro impegno irrevocabile funzionale ai suddetti lavori. L'acquisto di terreni e le attività propedeutiche, quali la richiesta di permessi o autorizzazioni o la realizzazione di studi di fattibilità, non costituiscono l'Avvio dei lavori;
- e. **Avvio della Procedura concorsuale:** è la data di svolgimento della prima asta tra quelle indette all'interno di una singola Procedura concorsuale;
- f. **Capacità da qualificare:** per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che il Partecipante intende qualificare all'asta;
- g. **Capacità impegnata:** per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta;
- h. **Capacità offerta:** per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che il Partecipante offre in asta;
- i. **Capacità qualificata:** per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, che Terna qualifica all'asta;
- j. **Capacità selezionata:** per ciascun SdS, è la capacità, espressa in valori interi di MWh, selezionata in asta;
- k. **Contingente massimo:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al quantitativo massimo del Contingente nazionale che può essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;
- l. **Contingente minimo:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al quantitativo minimo del Contingente nazionale che deve essere soddisfatto tramite Offerte relative a SdS localizzati in tale Area;
- m. **Contingente nazionale:** per ciascuna asta, è pari al quantitativo massimo di nuova capacità di stoccaggio che può essere contrattualizzato su base nazionale;

- n. **Contratto:** è il contratto *standard* di approvvigionamento di capacità di stoccaggio elettrico, distinto per Tecnologia di riferimento, di cui all'Allegato 4. Il Contratto definisce i diritti e gli obblighi assunti in esito alle Procedure concorsuali, nonché le modalità di regolazione delle partite economiche;
- o. **Contratto di *time shifting*:** è il contratto *standard* di cui all'Articolo 11 dell'Allegato A alla Delibera;
- p. **Disciplina:** è la presente disciplina del MACSE e i relativi allegati, approvati con Decreto del MASE del [.]
- q. **Disciplina del Mercato della capacità:** è la Disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, adottata ai sensi del Decreto Legislativo del 19 dicembre 2003, n.379, e in conformità ai criteri e alle condizioni definite dall'Autorità con Delibera ARG/elt 98/11 e alla Legge del 3 agosto 2017, n. 123;
- r. **Documento fabbisogni:** è il documento che Terna aggiorna periodicamente per definire le diverse tipologie di prestazioni (*e.g.*, *energy shifting* su orizzonte giornaliero) che dovranno essere approvvigionate tramite il MACSE. Per ciascuna tipologia di prestazioni, Terna determina altresì la progressione temporale del Fabbisogno nazionale e, per ciascuna Area, del Fabbisogno minimo e del Fabbisogno massimo;
- s. **Durata in carica:** per ciascun SdS, è la grandezza calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 15.3;
- t. **Durata in scarica:** per ciascun SdS, è la grandezza calcolata secondo quanto previsto all'Articolo 15.4;
- u. **Fabbisogno massimo:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni e per ciascuna Area, è pari al quantitativo massimo del Fabbisogno nazionale che, in un dato anno, può essere approvvigionato tramite SdS localizzati in tale Area;

- v. **Fabbisogno minimo:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni e per ciascuna Area, è pari al quantitativo minimo del Fabbisogno nazionale che, in un dato anno, deve essere approvvigionato tramite SdS localizzati in tale Area;
- w. **Fabbisogno nazionale:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è pari al quantitativo massimo di nuova capacità di stoccaggio che, in un dato anno, può essere approvvigionato su base nazionale tramite il MACSE;
- x. **GAUDI:** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, ai sensi dell'Articolo 9.3, lettera c) della Delibera ARG/elt 205/08 e della Delibera ARG/elt 124/10;
- y. **Livello efficiente di indisponibilità:** per ciascun quinquennio, è il numero massimo di ore equivalenti in cui un SdS può risultare indisponibile, così come definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica;
- z. **Massima energia accumulabile:** è l'energia massima che il SdS può ciclicamente accumulare nelle normali condizioni di funzionamento;
- aa. **Market Time Unit** (nel seguito: **MTU**): è l'unità di tempo a cui deve essere riferita l'offerta sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (nel seguito: MSD);
- bb. **Numero massimo di cicli equivalenti di carica-scarica:** per ciascun anno di calendario, è il numero massimo di cicli equivalenti di carica-scarica – definito per ciascuna Tecnologia di riferimento nella Relazione tecnica – che possono essere richiesti ad un SdS tramite la definizione dei programmi finali cumulati derivanti dall'esercizio dei Contratti di time shifting. Rimangono esclusi da tale numero massimo gli eventuali cicli equivalenti derivanti dalla partecipazione al MSD e alle piattaforme di bilanciamento europee;

- cc. **Obbligo di disponibilità:** è l'obbligo di rendere disponibile, per l'intero Periodo di consegna, la Capacità impegnata, la Potenza massima impegnata e la Potenza minima impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, garantendo un Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello dichiarato in fase di qualifica, secondo quanto stabilito dall'Articolo 6.3, lettere b) e c), dell'Allegato A alla Delibera e tenuto conto di quanto definito nella Relazione tecnica;
- dd. **Obbligo di realizzazione:** è l'obbligo di realizzare e abilitare al MSD ciascun SdS contrattualizzato;
- ee. **Obbligo di restituzione:** per ciascuna MTU del Periodo di consegna, è l'obbligo di restituire il corrispettivo variabile a salire e il corrispettivo variabile a scendere;
- ff. **Offerta:** con riferimento ad un SdS, è la coppia [Capacità offerta; Premio];
- gg. **Operatore di mercato MACSE:** è il soggetto abilitato a operare sulla Piattaforma del Gestore dei Mercati Energetici (nel seguito: GME);
- hh. **Partecipante:** è il soggetto che è stato ammesso al MACSE;
- ii. **Periodo di consegna:** è il periodo, definito nella Relazione tecnica, durante il quale il SdS contrattualizzato è soggetto all'Obbligo di disponibilità e all'Obbligo di restituzione. Il Periodo di consegna ha sempre inizio il 1° gennaio;
- jj. **Periodo di pianificazione:** è il periodo, definito nella Relazione tecnica, che intercorre fra la data di comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 17.1 e l'avvio del Periodo di consegna;
- kk. **Periodo di ripristino carica:** per ciascun Contratto di time shifting, è il periodo al termine del quale i volumi complessivamente negoziati in vendita devono essere pari al prodotto tra i volumi complessivamente negoziati in acquisto e il Rendimento di carica-scarica associato al Contratto di time-shifting;

- ll. **Periodo di validità:** è la durata di ciascun Contratto di *time shifting*;
- mm. **Piattaforma del GME:** è la piattaforma centralizzata gestita dal GME per la negoziazione dei Contratti di *time shifting* di cui all'Articolo 13 dell'Allegato A alla Delibera;
- nn. **Portale MACSE:** è il portale *internet* ad accesso riservato predisposto da Terna per la raccolta di dati e informazioni, nonché per le comunicazioni inerenti al MACSE;
- oo. **Potenza massima:** è la potenza massima (non comprensiva della banda di regolazione primaria a salire) che il SdS può stabilmente immettere in rete nelle normali condizioni di funzionamento;
- pp. **Potenza massima da qualificare:** per ciascun SdS, è la Potenza massima, espressa in MW, che il Partecipante intende qualificare all'asta;
- qq. **Potenza massima impegnata:** per ciascun SdS, è la Potenza massima, espressa in MW, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta. È pari al rapporto tra Capacità impegnata e Durata in scarica;
- rr. **Potenza massima qualificata:** per ciascun SdS, è la Potenza massima, espressa in MW, che Terna qualifica all'asta;
- ss. **Potenza massima selezionata:** per ciascun SdS, è la Potenza massima, espressa in MW, implicitamente selezionata in asta. È pari al rapporto tra Capacità selezionata e Durata in scarica;
- tt. **Potenza minima:** è la potenza massima (non comprensiva della banda di regolazione primaria a scendere) che il SdS può stabilmente prelevare dalla rete nelle normali condizioni di funzionamento;
- uu. **Potenza minima da qualificare:** per ciascun SdS, è la Potenza minima, espressa in MW, che il Partecipante intende qualificare all'asta;

- vv. **Potenza minima impegnata:** per ciascun SdS, è la Potenza minima, espressa in MW, che risulta contrattualizzata in esito alla partecipazione all'asta. È pari al rapporto, cambiato di segno, tra Capacità impegnata e il prodotto tra Durata in carica e Rendimento di carica-scarica;
- ww. **Potenza minima qualificata:** per ciascun SdS, è la Potenza minima, espressa in MW, che Terna qualifica all'asta;
- xx. **Potenza minima selezionata:** per ciascun SdS, è la Potenza minima, espressa in MW, implicitamente selezionata in asta. È pari al rapporto, cambiato di segno, tra Capacità selezionata e il prodotto tra Durata in carica e Rendimento di carica-scarica;
- yy. **Premio:** è un ammontare espresso in un numero intero di €/MWh-anno;
- zz. **Premio corretto:** per ciascun SdS, è pari al prodotto tra il Premio e i coefficienti di cui agli Articoli 15.2 e 15.5. È il valore utilizzato per la definizione della curva di offerta;
- aaa. **Premio di riserva:** è il valore massimo che può essere assunto dal Premio corretto, secondo quanto definito dall'Autorità in relazione ad una Procedura concorsuale;
- bbb. **Premio marginale:** per ciascuna asta e per ciascuna Area, è pari al massimo tra i Premi corretti relativi alle sole Offerte accettate;
- ccc. **Premio marginale per tecnologie non di riferimento:** per ciascuna asta, è pari al massimo tra i Premi corretti relativi alle sole Offerte accettate di SdS che non appartengano a nessuna delle Tecnologie di riferimento identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale. Non concorrono alla definizione di questo valore le Offerte da selezionare necessariamente per soddisfare il Contingente minimo di un'Area;

- ddd. **Procedura concorsuale:** è l'insieme delle aste simultaneamente comunicate al mercato per soddisfare il Fabbisogno nazionale relativo ad una data tipologia di prestazioni;
- eee. **Quota OPEX:** è il rapporto tra i costi fissi operativi annui e il Premio di riserva. Per una data Procedura concorsuale, assume un valore convenzionale pari a quello definito nella Relazione tecnica;
- fff. **Relazione tecnica:** è la relazione che Terna pubblica prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, per definire i parametri (e.g., avvio e termine di Periodo di pianificazione e Periodo di consegna, Livello efficiente di indisponibilità, Rendimento minimo) di ciascuna delle Tecnologie di riferimento identificate dallo Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale;
- ggg. **Rendimento di carica-scarica:** è pari all'energia, espressa in MWh, che può essere immessa in rete per ogni MWh che il SdS ha precedentemente prelevato dalla stessa;
- hhh. **Rendimento minimo:** è il minimo Rendimento di carica-scarica, definito nella Relazione tecnica, che un SdS deve essere in grado di garantire all'avvio del Periodo di consegna per essere qualificato alla Procedura concorsuale;
- iii. **Richiedente:** è il soggetto che presenta la richiesta di ammissione al MACSE, secondo lo schema di cui all'Allegato 1;
- jjj. **Riconversione:** è un intervento effettuato su un impianto idroelettrico esistente volto alla riconversione in un impianto di pompaggio, che comporta almeno un aumento della Massima energia accumulabile e della Potenza minima (in valore assoluto);
- kkk. **Studio:** è lo studio sulle diverse tecnologie di stoccaggio elettrico di cui all'Articolo 4 dell'Allegato A alla Delibera;

- III. **Tecnologie di riferimento:** per ciascuna tipologia di prestazioni definita dal Documento fabbisogni, è l'insieme di tecnologie che lo Studio considera sufficientemente mature per soddisfarne il Fabbisogno nazionale;
- mmm. **Unità commerciali di stoccaggio:** sono le unità commerciali attraverso cui gli Operatori di mercato MACSE titolari di Contratti di *time shifting* possono offrire sui mercati dell'energia e registrare accordi bilaterali sulla Piattaforma dei Conti Energia.

TITOLO II PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI DEL MACSE

CAPO I AMMISSIONE AL MACSE

Articolo 3 Requisiti soggettivi

3.1. Possono essere ammessi al MACSE i soggetti che rispettino i seguenti requisiti:

- a. Non siano inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- b. Non si trovino in una posizione di controllo e/o collegamento, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice civile, o non siano sottoposti al medesimo controllo e/o alla medesima direzione e coordinamento, ai sensi dell'Articolo 2497 del Codice civile e seguenti, o non abbiano uno o più amministratori in comune con società inadempienti ad obbligazioni di pagamento nei confronti di Terna;
- c. Non siano in stato di liquidazione giudiziale o di liquidazione coatta o di concordato preventivo, oppure non sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure (fatte salve le eccezioni previste dalla legge in materia di crisi d'impresa);
- d. Non sussistano, con riferimento ai soggetti indicati all'Articolo 85 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'Articolo 67 del medesimo Codice o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'Articolo 84, comma 4, del medesimo Codice, salva l'ipotesi in cui ricorra un caso di esenzione dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia di cui all'Articolo 83, comma 3, del Codice;
- e. Non siano stati sospesi dal MACSE, secondo quanto stabilito dall'Articolo 9.

3.2. Terna si riserva di verificare in ogni momento la sussistenza dei requisiti di cui al presente Articolo. Nel caso in cui, in esito a tali verifiche, risulti il mancato rispetto di uno o più dei requisiti di cui sopra, Terna invia tempestiva comunicazione al Richiedente, concedendo a quest'ultimo un termine per la presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti. Resta inteso che, con specifico riferimento al requisito di cui al comma 3.1, lettera a, il Richiedente potrà fornire sin dal momento della presentazione della richiesta di ammissione ogni elemento utile a dimostrare la non gravità dell'inadempimento, in relazione all'importo non pagato e al lasso di tempo trascorso, anche considerati eventuali significativi mutamenti intervenuti nel frattempo nell'organizzazione aziendale, nel governo societario o negli assetti proprietari del Richiedente; con specifico riferimento al requisito di cui al comma 3.1, lettera b, il Richiedente potrà fornire sin dal momento della presentazione della richiesta di ammissione ogni elemento utile a dimostrare:

- a. L'assenza di un'effettiva unicità sostanziale e/o gestionale con la società inadempiente; e/o
- b. Con riferimento agli amministratori in comune con la società inadempiente, la non imputabilità agli stessi dei fatti che hanno causato l'inadempimento.

Laddove, in esito a tale contraddittorio, venga confermato il mancato rispetto di uno o più requisiti di cui al presente Articolo, Terna esclude il Richiedente dal MACSE, fornendo adeguata motivazione.

Articolo 4 Richiesta di ammissione

4.1. Il soggetto che intende essere ammesso al MACSE è tenuto a presentare la richiesta di ammissione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'Articolo 3, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri.

4.2. La richiesta di ammissione deve pervenire a Terna almeno 120 giorni prima della data di esecuzione della prima asta alla quale il Richiedente intende partecipare.

- 4.3. Terna verifica la regolarità e la completezza della richiesta di ammissione presentata. Nel caso in cui la richiesta di ammissione sia irregolare o incompleta, Terna comunica al Richiedente gli adempimenti necessari per la sua regolarizzazione o integrazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione della richiesta nel termine indicato, Terna esclude il Richiedente dal MACSE, fornendo adeguata motivazione.
- 4.4. Una volta che sia stata accettata da Terna, la richiesta di ammissione è valida per tutte le Procedure concorsuali successive.
- 4.5. Il soggetto ammesso al MACSE è tenuto a presentare una nuova richiesta di ammissione in caso di modifica delle dichiarazioni e/o delle informazioni in essa contenute.

Articolo 5 Abilitazione al Portale MACSE

- 5.1. Entro 15 giorni dal termine di cui all'Articolo 4.2, Terna abilita il Partecipante al Portale MACSE. Nel caso in cui Terna richieda chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla richiesta di ammissione, il termine di cui al presente comma decorre dalla data in cui il Richiedente abbia fornito tutte le informazioni necessarie.
- 5.2. Per l'accesso al Portale MACSE, il Partecipante utilizza le credenziali di accesso al sistema MyTerna. I Partecipanti che, al momento dell'abilitazione, non sono in possesso di tali credenziali devono registrarsi sul sistema MyTerna.
- 5.3. Una volta abilitato, il Partecipante ha accesso al Portale MACSE ai fini dell'eventuale partecipazione a tutte le Procedure concorsuali successive.

CAPO II PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 6 Requisiti oggettivi

6.1. Un SdS nuovo che appartenga ad una delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato all'asta indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza se:

- a. Il Partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio¹ e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio;
- b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:
 - I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure
 - II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure
 - III. Il SdS ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione, ma tale gruppo di generazione utilizza la medesima fonte di energia primaria per la produzione di energia elettrica;
- c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente

¹ Tra i titoli abilitativi non si intende ricompresa l'autorizzazione all'esercizio ai fini ambientali, laddove prevista.

oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;

- d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;
- e. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
- f. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.

6.2. Un SdS nuovo che non appartenga ad alcuna delle Tecnologie di riferimento identificate dalla versione dello Studio in vigore al momento dello svolgimento della Procedura concorsuale può essere qualificato a una delle aste relative a tale Procedura se:

- a. Il Partecipante è in possesso delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio² e, laddove previste dalla normativa vigente, delle concessioni;
- b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:
 - I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure
 - II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure

² Si veda nota 1.

- III. Il SdS ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione, ma tale gruppo di generazione utilizza la medesima fonte di energia primaria per la produzione di energia elettrica;
- c. Il SdS non è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità, oppure è stato oggetto di nomina post-asta ai sensi della Disciplina del Mercato della capacità ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale per il mancato conseguimento dei titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio degli impianti;
- d. Il SdS non è stato contrattualizzato all'interno del Progetto Pilota Riserva Ultra-Rapida, oppure è stato contrattualizzato ed è stato successivamente oggetto di risoluzione contrattuale prima dell'avvio del servizio di riserva ultra-rapida;
- e. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
- f. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.
- 6.3. Un SdS in Riconversione può essere qualificato all'asta indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza se:
- a. Il Partecipante è in possesso delle concessioni per l'uso dell'acqua connesso alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di pompaggio e delle autorizzazioni³ previste dalla normativa vigente per l'intervento di Riconversione;
- b. Il SdS ricade, alternativamente, in una delle seguenti fattispecie:
- I. Il SdS non condivide le infrastrutture di rete per la connessione e non ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione e/o di consumo; oppure

³ Si veda nota 1.

- II. Il SdS condivide le infrastrutture di rete per la connessione con un altro gruppo di generazione e/o di consumo, ma non ha una relazione funzionale con tale gruppo (e.g., sistema di controllo o di regolazione in comune); oppure
 - III. Il SdS ha una relazione funzionale con un altro gruppo di generazione, ma tale gruppo di generazione utilizza la medesima fonte di energia primaria per la produzione di energia elettrica;
- c. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS è già qualificato alla presentazione di offerte sul Mercato del Giorno Prima (nel seguito: MGP), secondo quanto stabilito dal Codice di Rete;
 - d. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è soggetto a provvedimenti di dismissione approvati dalle competenti autorità;
 - e. L'impianto idroelettrico esistente da convertire in SdS non è stato qualificato al Mercato della capacità in relazione a nessuno degli anni inclusi nel Periodo di consegna del MACSE;
 - f. Il Partecipante rinuncia a qualsiasi ulteriore incentivazione, in relazione alla sola quota parte eventualmente contrattualizzata del SdS;
 - g. L'Avvio dei lavori è successivo al giorno di esecuzione dell'asta.
- 6.4. I SdS di cui ai commi 6.1 e 6.3 non possono essere qualificati ad un'asta diversa da quella indetta per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

Articolo 7 Qualifica dei Sistemi di Stoccaggio

- 7.1. Almeno 75 giorni prima della data di esecuzione dell'asta alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, il Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:
- a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.1:

- I. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni;
 - II. Se già disponibili in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;
 - IV. La Tecnologia di riferimento;
 - V. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - VI. La Capacità da qualificare, minore o uguale alla Massima energia accumulabile (attesa) di cui al punto V della presente lettera;
 - VII. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - VIII. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale alla Potenza massima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
 - IX. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) alla Potenza minima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
 - X. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;
- b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.2:
- I. La denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni;
 - II. Se già disponibili in GAUDÌ, il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
 - III. L'Area in cui il SdS deve essere realizzato;

- IV. La tecnologia del SdS, allegando la documentazione tecnica che ne illustri il funzionamento;
 - V. L'asta a cui il Partecipante intende qualificare il SdS e la Tecnologia di riferimento – tra quelle ammesse all'asta indicata – che il Partecipante intende prendere a modello nella definizione dei propri obblighi contrattuali;
 - VI. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - VII. La Capacità da qualificare, minore o uguale alla Massima energia accumulabile (attesa) di cui al punto VI della presente lettera;
 - VIII. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza;
 - IX. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale alla Potenza massima (attesa) di cui al punto VIII della presente lettera;
 - X. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) alla Potenza minima (attesa) di cui al punto VIII della presente lettera;
 - XI. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;
- c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 6.3:
- I. La denominazione dell'impianto e il codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione, come indicati in GAUDÌ prima degli interventi di Riconversione;
 - II. La nuova denominazione dell'impianto come riportata nelle autorizzazioni e, laddove previste dalla normativa vigente, nelle concessioni;

- III. Se già disponibili in GAUDI, il nuovo codice identificativo dell'impianto e dell'unità di produzione;
- IV. La Potenza massima precedente all'intervento di Riconversione;
- V. La Massima energia accumulabile (attesa) del SdS nella sua interezza, successivamente all'intervento di Riconversione;
- VI. La Capacità da qualificare, minore o uguale alla Massima energia accumulabile (attesa) di cui al punto V della presente lettera;
- VII. La Potenza massima (attesa) e la Potenza minima (attesa) del SdS nella sua interezza, successivamente all'intervento di Riconversione;
- VIII. La Potenza massima da qualificare, minore o uguale alla Potenza massima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
- IX. La Potenza minima da qualificare, minore o uguale (in valore assoluto) alla Potenza minima (attesa) di cui al punto VII della presente lettera;
- X. Il Rendimento di carica-scarica (atteso) del SdS nella sua interezza, maggiore o uguale al Rendimento minimo previsto dalla Relazione tecnica per l'ammissione alla Procedura concorsuale;
- XI. Un piano di progetto che descriva nel dettaglio le attività associate all'intervento di Riconversione e che dimostri quanto dichiarato ai punti IV, V, VII della presente lettera. In particolare, il piano di progetto deve contenere le informazioni tecniche circa:
 - i. L'installazione del sistema di sollevamento dell'acqua;
 - ii. Se previsto dal progetto, l'ampliamento o la costruzione delle opere idrauliche appartenenti all'impianto;
 - iii. Se previsto dal progetto, l'installazione di ulteriori gruppi turbina-alternatore e/o la sostituzione di quelli esistenti;
 - iv. La data di Avvio dei lavori, la data attesa di fine lavori.

- 7.2. Almeno 40 giorni prima della data di esecuzione dell'asta alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, lo stesso Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE la documentazione attestante la costituzione della garanzia pre-asta secondo quanto stabilito dall'Articolo 34.
- 7.3. Almeno 35 giorni prima della data di esecuzione dell'asta alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, lo stesso Partecipante è tenuto ad inserire sul Portale MACSE:
- a. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.1, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
 - I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁴, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.1, lettere a, c, d, f;
 - II. Contenga l'impegno a garantire quanto previsto all'Articolo 6.1, lettere b, e;
 - b. Per ciascun SdS nuovo di cui all'Articolo 6.2, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
 - I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁵, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.2, lettere a, c, d, f;

⁴ Nel caso in cui la società richiedente abbia sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornito un *affidavit*, vale a dire la dichiarazione scritta (non ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) rilasciata dal legale rappresentante della società richiedente o procuratore munito dei necessari poteri, in merito ai fatti in questione, confermata con giuramento dinanzi ad un pubblico ufficiale che certifichi l'autenticità della firma del dichiarante e l'avvenuto giuramento. La dichiarazione deve essere corredata dalla documentazione attestante il possesso della qualifica di legale rappresentante o di soggetto munito dei necessari poteri in relazione alla dichiarazione. Si precisa che l'*affidavit* e la documentazione attestante il possesso della qualifica di legale rappresentante/soggetto munito dei necessari poteri – in quanto atti e documenti emessi da autorità straniere – devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati o apostillati ai sensi della normativa di riferimento ai fini della validità degli stessi in Italia.

⁵ Si veda nota 4.

- II. Contenga l'impegno a quanto previsto all'Articolo 6.2, lettere b, e;
- c. Per ciascuno dei SdS in Riconversione di cui all'Articolo 6.3, una dichiarazione, resa in conformità allo schema di cui all'Allegato 2, a firma di un rappresentante munito di idonei poteri, che:
- I. Attesti, ai sensi degli Articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁶, il soddisfacimento dei requisiti di cui all'Articolo 6.3, lettere a, c, d, e, g;
- II. Contenga l'impegno di cui all'Articolo 6.3, lettere b, f.
- 7.4. Terna verifica la regolarità e la completezza dei dati e della documentazione forniti in fase di qualifica. Nel caso in cui i dati e/o la documentazione siano irregolari o incompleti, Terna comunica al Partecipante gli adempimenti necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, Terna esclude dall'asta i SdS cui si riferiscono la mancata regolarizzazione o integrazione, fornendo adeguata motivazione.

CAPO III SOSPENSIONE DAL MACSE

Articolo 8 Verifica delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita

- 8.1. Terna si riserva di verificare in qualsiasi momento, anche tramite ispezioni, le dichiarazioni rese e la documentazione fornita dal soggetto in relazione alla partecipazione al MACSE (e.g., fase di qualifica, stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, stato di funzionamento del SdS).
- 8.2. Qualora a seguito di verifiche, incluse le verifiche antimafia, dovesse risultare la non veridicità delle dichiarazioni e/o della documentazione, Terna esclude il soggetto

⁶ Si veda nota 4.

dalla Procedura concorsuale e/o dispone la decadenza dello stesso da ogni eventuale diritto acquisito relativamente ai SdS cui tali informazioni non veritiere si riferiscono, fornendo adeguata motivazione. In tal caso, il soggetto non ha diritto ad alcun risarcimento e/o indennizzo per eventuali spese sostenute ed è tenuto a restituire a Terna tutto quanto percepito per il periodo in cui lo stesso ne abbia beneficiato senza averne diritto, maggiorando l'importo degli eventuali interessi calcolati in base al tasso di cui all'Articolo 24.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel, fermo restando quanto previsto dal Contratto e salvo il diritto di Terna al risarcimento del maggior danno.

Articolo 9 **Sospensione dal MACSE**

- 9.1. Ferma la risoluzione del Contratto e/o di uno o più Accordi attuativi, secondo quanto previsto dal Contratto stesso, Terna può sospendere dal MACSE un Partecipante in caso di grave violazione della Disciplina, fornendo adeguata motivazione. La valutazione di gravità tiene conto dell'entità della violazione e delle conseguenze da essa derivanti. In tal caso, il soggetto non può partecipare alle Procedure concorsuali che si svolgono nel periodo di sospensione.
- 9.2. Terna revoca la sospensione qualora vengano meno i presupposti della stessa.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO

CAPO I ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE

Articolo 10 Comunicazioni preliminari allo svolgimento delle aste

- 10.1. Terna trasmette al MASE il Documento fabbisogni e, previa consultazione, la Relazione tecnica affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, il Documento fabbisogni e la Relazione tecnica si intendono tacitamente approvati.
- 10.2. Almeno 270 giorni prima, Terna pubblica sul proprio sito *internet* la data di Avvio della Procedura concorsuale e la data di esecuzione delle relative aste. Per ognuna delle aste, Terna specifica altresì l'insieme delle Tecnologie di riferimento che vi possono partecipare.
- 10.3. Almeno 270 giorni prima dell'Avvio della Procedura concorsuale, Terna pubblica sul proprio sito *internet* le versioni del Documento fabbisogni e della Relazione tecnica, approvate dal MASE, rilevanti ai fini dello svolgimento della Procedura concorsuale.
- 10.4. Almeno 50 giorni prima della data di esecuzione dell'asta alla quale il Partecipante intende qualificare il SdS, previa verifica dei dati e della documentazione di cui all'Articolo 7.1, Terna comunica al Partecipante, tramite il Portale MACSE:
- a. Il valore della Capacità qualificata che, salvo contestazioni da parte di Terna, è pari alla Capacità da qualificare precedentemente comunicata dal Partecipante;
 - b. Il valore della Potenza massima qualificata e della Potenza minima qualificata che, salvo contestazioni da parte di Terna, sono pari, rispettivamente, alla Potenza massima da qualificare e della Potenza minima da qualificare precedentemente comunicate dal Partecipante.

- 10.5. Almeno 20 giorni prima della data di esecuzione dell'asta, Terna esclude i SdS per i quali il Partecipante non abbia reso le dichiarazioni di cui all'Articolo 7.3 o non abbia ottemperato a quanto richiesto da Terna ai sensi dell'Articolo 7.4.
- 10.6. Entro il medesimo termine di cui al comma 10.5, Terna pubblica sul proprio sito *internet*:
- a. Il Contingente nazionale definito secondo quanto previsto all'Articolo 11;
 - b. Per ciascuna Area, il Contingente minimo e il Contingente massimo, definiti secondo quanto previsto all'Articolo 11.

Articolo 11 Determinazione dei Contingenti

- 11.1. Per ciascuna Procedura concorsuale, i Contingenti nazionali relativi alle diverse aste sono definiti come segue:
- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente nazionale è pari al minimo tra:
 - I. Il Fabbisogno nazionale definito per il primo anno di consegna di tale asta;
 - II. L'80% della capacità qualificata a tale asta su base nazionale;
 - b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente nazionale è pari al minimo tra:
 - I. La differenza tra il Fabbisogno nazionale definito per il primo anno di consegna di tale asta e quello definito per l'anno precedente;
 - II. L'80% della capacità qualificata a tale asta su base nazionale.
- 11.2. Ai fini della determinazione del Contingente nazionale, i Fabbisogni nazionali di cui al comma 11.1, lettere a e b, sono eventualmente ridotti per tener conto dell'ulteriore capacità di stoccaggio che, a livello nazionale, è entrata in esercizio o è stata approvvigionata tramite altri meccanismi a termine (e.g., il Mercato della capacità)

nel periodo compreso tra la pubblicazione di cui all'Articolo 10.3 e quella di cui all'Articolo 10.6.

- 11.3. Per ciascuna asta, nel caso in cui la capacità selezionata in ciascuna delle due precedenti aste sia inferiore al 90% del rispettivo Contingente nazionale, il Contingente nazionale è posto pari al minimo tra:
- a. La media della capacità selezionata nelle due precedenti aste su base nazionale;
 - b. Quanto calcolato ai sensi del comma 11.1.
- 11.4. Per ciascuna asta, qualora tutta la capacità qualificata su base nazionale sia nella disponibilità di un unico Partecipante, il Contingente nazionale è posto pari a 0 MWh.
- 11.5. Per ciascuna asta indetta all'interno della stessa Procedura concorsuale, il Contingente massimo relativo ad una data Area è definito come segue:
- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente massimo è pari al Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area;
 - b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente massimo è pari alla differenza tra il Fabbisogno massimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area e quello definito per l'anno precedente.
- 11.6. Ai fini della determinazione del Contingente massimo relativo ad una data Area, i Fabbisogni massimi di cui al comma 11.5, lettera a e b, sono eventualmente ridotti per tener conto dell'ulteriore capacità di stoccaggio che, nella medesima Area, è entrata in esercizio o è stata approvvigionata tramite altri meccanismi a termine (e.g., il Mercato della capacità) nel periodo compreso tra la pubblicazione di cui all'Articolo 10.3 e quella di cui all'Articolo 10.6.
- 11.7. Per ciascuna asta indetta all'interno della stessa Procedura concorsuale, il Contingente minimo relativo ad una data Area è definito come segue:

- a. Con riferimento all'asta caratterizzata dal Periodo di pianificazione più breve, il Contingente minimo è pari al minimo tra:
 - I. Il Fabbisogno minimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area;
 - II. L'80% della capacità qualificata a tale asta in relazione a SdS localizzati nella stessa Area;
 - b. Con riferimento alle aste caratterizzate da Periodi di pianificazione superiori, il Contingente minimo è pari al minimo tra:
 - I. La differenza tra il Fabbisogno minimo definito per il primo anno di consegna di tale asta in relazione a tale Area e quello definito per l'anno precedente;
 - II. L'80% della capacità qualificata a tale asta in relazione a SdS localizzati nella stessa Area.
- 11.8. Ai fini della determinazione del Contingente minimo relativo ad una data Area, i Fabbisogni minimi di cui al comma 11.7, lettere a e b, sono eventualmente ridotti per tener conto dell'ulteriore capacità di stoccaggio che, nella medesima Area, è entrata in esercizio o è stata approvvigionata tramite altri meccanismi a termine (e.g., il Mercato della capacità) nel periodo compreso tra la pubblicazione di cui all'Articolo 10.3 e quella di cui all'Articolo 10.6.
- 11.9. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, nel caso in cui la capacità selezionata in ciascuna delle due precedenti aste sia inferiore al 90% del rispettivo Contingente minimo, il Contingente minimo è posto pari al minimo tra:
- a. La media della capacità selezionata nelle due precedenti aste in relazione a SdS localizzati nella stessa Area;
 - b. Quanto calcolato ai sensi del comma 11.7.

11.10. Per ciascuna asta, qualora tutta la capacità qualificata in una data Area sia nella disponibilità di un unico Partecipante, il Contingente minimo di tale Area è posto pari a 0 MWh.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'ASTA

Articolo 12 Finalità e caratteristiche delle aste

12.1. Le aste hanno l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema.

12.2. Le aste si configurano come aste discriminatorie a singola sessione.

Articolo 13 Curva di domanda

13.1. Per ciascuna asta, la curva di domanda è perfettamente anelastica e corrisponde al Contingente nazionale di cui all'Articolo 11.

Articolo 14 Presentazione delle Offerte

14.1. Per ciascun SdS qualificato, il Partecipante inserisce sul Portale MACSE una sola Offerta.

14.2. La Capacità offerta per un dato SdS deve essere non superiore alla Capacità qualificata per quello stesso SdS.

14.3. Il Premio corretto deve essere non superiore al Premio di riserva relativo all'asta nella quale l'Offerta è stata presentata.

14.4. Qualora il Partecipante presenti un'Offerta non conforme ai criteri di cui ai commi 14.1, 14.2, 14.3, Terna considera, previa conferma da parte del Partecipante:

a. Come Capacità offerta, la Capacità qualificata;

- b. Come Premio, un valore che, date le caratteristiche del SdS, porti ad un Premio corretto pari al Premio di riserva relativo all'asta nella quale il SdS è offerto.
- 14.5. È previsto un periodo di 60 minuti per l'inserimento delle Offerte, al quale segue un periodo di 30 minuti in cui ciascun Partecipante può visualizzare le proprie Offerte e segnalare, esclusivamente tramite la specifica funzionalità del Portale MACSE, eventuali errori materiali.
- 14.6. Qualora non pervenga alcuna segnalazione nei tempi previsti, l'Offerta presentata si intende irrevocabile ai sensi dell'Articolo 1329 del Codice civile e non può essere oggetto di successive contestazioni.

Articolo 15 **Curva di offerta**

- 15.1. Nella Relazione tecnica in vigore al momento della Procedura concorsuale vengono definiti i livelli *target* di Durata in carica e Durata in scarica.
- 15.2. Per Durata in carica e Durata in scarica diverse da quella *target*, la Relazione tecnica definisce dei coefficienti che permettano di tenere conto delle diverse prestazioni in termini di Potenza minima e Potenza massima fornite da ciascun SdS.
- 15.3. La Durata in carica di un SdS è pari al rapporto tra:
- a. La Capacità qualificata di cui all'Articolo 10.4, lettera a;
 - b. Il prodotto tra:
 - I. La Potenza minima qualificata (in valore assoluto) di cui all'Articolo 10.4, lettera b;
 - II. Il Rendimento di carica-scarica di cui, a seconda della tipologia di SdS considerata, all'Articolo 7.1, lettera a, punto X, all'Articolo 7.1, lettera b, punto XI, o all'Articolo 7.1, lettera c, punto X.
- 15.4. La Durata in scarica di un SdS è pari al rapporto tra:

- a. La Capacità qualificata di cui all'Articolo 10.4, lettera a;
 - b. La Potenza massima qualificata di cui all'Articolo 10.4, lettera b.
- 15.5. Nella Relazione tecnica vengono altresì definiti dei coefficienti che permettano di tener conto delle diverse prestazioni in termini di Rendimento di carica-scarica fornite da ciascun SdS.
- 15.6. Ai fini della costruzione della curva di offerta, il Premio offerto dal titolare del SdS è moltiplicato per i coefficienti definiti per SdS di pari Durata in carica e Durata in scarica di cui al comma 15.2 e per il coefficiente definito per SdS di pari Rendimento di carica-scarica di cui al comma 15.5. Il risultato di tale prodotto è detto Premio corretto.
- 15.7. Per ciascuna asta, la curva di offerta è costituita ordinando in senso non decrescente i Premi corretti, senza distinzione tra SdS nuovi o in Riconversione.

Articolo 16 Algoritmo di selezione delle Offerte

- 16.1. Per ciascuna asta, Terna seleziona le Offerte in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni sull'intero sistema, in modo tale che:
- a. La capacità complessivamente selezionata in una data Area sia maggiore o uguale al Contingente minimo e minore o uguale al Contingente massimo;
 - b. La capacità complessivamente selezionata su base nazionale sia minore o uguale al Contingente nazionale.
- 16.2. Qualora esistano una o più Aree in cui la capacità complessivamente offerta in ciascuna di dette Aree è inferiore al rispettivo Contingente minimo, la capacità complessivamente selezionata su base nazionale è non superiore alla differenza tra:
- a. Il Contingente nazionale;
 - b. La somma delle differenze fra il Contingente minimo e la capacità complessivamente offerta nell'Area, per tutte le Aree in cui la capacità complessivamente offerta è inferiore al Contingente minimo.

- 16.3. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, qualora la selezione integrale della capacità offerta nell'Area ad un Premio corretto pari al Premio marginale porti alla violazione del vincolo sul Contingente massimo:
- a. Nel caso di un'unica Offerta presentata al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta fino a copertura del Contingente massimo;
 - b. Nel caso di più Offerte presentate al Premio marginale:
 - I. L'algoritmo seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di rispettare il vincolo sul Contingente massimo e di minimizzare la differenza tra quest'ultimo e la capacità complessivamente selezionata nell'Area. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità offerta complessiva, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio;
 - II. Tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore fino a copertura del Contingente massimo. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
- 16.4. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, qualora la selezione integrale della capacità offerta nell'Area ad un Premio corretto pari al Premio marginale porti alla violazione del vincolo sul Contingente nazionale – così come eventualmente ridotto in virtù dell'applicazione di quanto previsto al comma 16.2:
- a. Nel caso di un'unica Offerta presentata al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta fino a copertura del Contingente nazionale;
 - b. Nel caso di più Offerte presentate al Premio marginale:

- I. L'algoritmo seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di rispettare il vincolo sul Contingente nazionale e di minimizzare la differenza tra quest'ultimo e la capacità complessivamente selezionata. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità offerta complessiva, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio;
 - II. Tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore fino a copertura del Contingente nazionale. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
- 16.5. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, qualora la selezione integrale della capacità offerta nell'Area ad un Premio corretto pari al Premio marginale porti alla contemporanea violazione dei vincoli sul Contingente nazionale – così come eventualmente ridotto in virtù dell'applicazione di quanto previsto al comma 16.2 – e sul Contingente massimo:
- a. Nel caso di un'unica Offerta presentata al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta, nei limiti imposti dal rispetto di entrambi i vincoli;
 - b. Nel caso di più Offerte presentate al Premio marginale:
 - I. L'algoritmo seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di rispettare il vincolo sul Contingente massimo, di rispettare il vincolo sul Contingente nazionale e di minimizzare la differenza tra il vincolo più stringente e la capacità complessivamente selezionata nell'Area. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità offerta complessiva, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio;

- II. Tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore, nei limiti imposti dal rispetto di entrambi i vincoli. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
- 16.6. Per ciascuna asta, qualora il Premio marginale in due o più Aree coincida e, in corrispondenza di tale valore, la selezione integrale della capacità offerta in tali Aree ad un Premio corretto pari al Premio marginale porti alla violazione del vincolo sul Contingente nazionale – così come eventualmente ridotto in virtù dell'applicazione di quanto previsto al comma 16.2:
- a. L'algoritmo seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di rispettare i diversi vincoli sui Contingenti massimi, di rispettare il vincolo sul Contingente nazionale e di minimizzare la differenza tra quest'ultimo e la capacità complessivamente selezionata. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità offerta complessiva, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio;
- b. Tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale, l'algoritmo seleziona parzialmente l'insieme di Offerte che consente di rispettare i vincoli sui Contingenti massimi, di rispettare il vincolo sul Contingente nazionale e di minimizzare la capacità non selezionata relativa ad Offerte parzialmente selezionate. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità non selezionata, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
- 16.7. Per ciascuna asta, il quantitativo assegnato ai SdS di cui all'Articolo 6.2 non può essere superiore al 10% del Contingente nazionale.
- 16.8. Per ciascuna asta, qualora la selezione integrale della capacità complessivamente offerta, relativa a SdS di cui all'Articolo 6.2, ad un Prezzo corretto pari al Premio marginale per tecnologie non di riferimento porti alla violazione del vincolo di cui al

comma 16.7 – anche alla luce di eventuali selezioni effettuate ai sensi di quanto previsto al comma 16.9:

- a. Nel caso di un'unica Offerta (relativa ad un SdS di cui all'Articolo 6.2) presentata al Premio marginale per tecnologie non di riferimento, l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta fino a copertura del 10% del Contingente nazionale;
 - b. Nel caso di più Offerte (relative a SdS di cui all'Articolo 6.2) presentate al Premio marginale per tecnologie non di riferimento:
 - I. L'algoritmo seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di non superare il 10% del Contingente nazionale e di minimizzare la differenza tra quest'ultimo e la capacità complessivamente selezionata. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità complessivamente offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
 - II. Tra le ulteriori Offerte presentate al Premio marginale per tecnologie non di riferimento, l'algoritmo seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
- 16.9. Per ciascuna asta e per ciascuna Area, fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 16.7, qualora esistano una o più Offerte relative a SdS di cui all'Articolo 6.2 necessarie a coprire il Contingente minimo, associate al Prezzo corretto maggiore di quello associato a qualsiasi altra Offerta presentata nella medesima Area e maggiore del Premio marginale per tecnologie non di riferimento:
- a. Nel caso di un'unica Offerta (relativa ad un SdS di cui all'Articolo 6.2), l'algoritmo seleziona parzialmente tale Offerta fino a copertura del Contingente minimo;

- b. Nel caso di più Offerte (relative a SdS di cui all'Articolo 6.2):
- I. L'algoritmo seleziona l'insieme di Offerte che, se selezionate integralmente, consente di non superare il Contingente minimo e di minimizzare la differenza tra quest'ultimo e la capacità complessivamente selezionata. In caso di più insiemi di Offerte caratterizzate dalla medesima capacità complessivamente offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
 - II. Tra le ulteriori Offerte, l'algoritmo seleziona parzialmente quella caratterizzata da Capacità offerta inferiore. In caso di più Offerte caratterizzate dalla medesima Capacità offerta, l'algoritmo applica il criterio del sorteggio.
- 16.10. Nei casi di accettazione parziale di cui ai commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.8 e 16.9, resta inteso che la selezione avviene per valori interi di MWh.
- 16.11. In caso di selezione, al Partecipante è riconosciuto il Premio offerto, senza tenere conto dell'applicazione dei coefficienti di cui agli Articoli 15.2 e 15.5.

Articolo 17 Comunicazioni in esito all'asta

- 17.1. Al termine di ciascuna asta, tramite il Portale MACSE, Terna comunica a ciascun Partecipante, per ciascun SdS offerto, la Capacità selezionata, la Potenza massima selezionata, la Potenza minima selezionata e il valore del Premio.
- 17.2. Entro 7 giorni dal termine di cui al comma 17.1, Terna rende disponibile sul Portale MACSE e sul proprio sito *internet* le seguenti informazioni:
- a. Per ciascun SdS selezionato, il nome dell'Assegnatario, l'Area, la tecnologia, la Capacità selezionata, la Potenza massima selezionata, la Potenza minima selezionata;
 - b. Per ciascuna Area, il Premio marginale e la media ponderata dei Premi relativi alle Offerte selezionate nella medesima Area.

- 17.3. Nei casi di accettazione parziale di cui all'Articolo 16, l'Assegnatario ha la facoltà di non assumere l'impegno di capacità. In tal caso, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 17.1, l'Assegnatario deve darne comunicazione a Terna. Decorso tale termine, l'impegno di capacità si intende assunto dall'Assegnatario.
- 17.4. Qualora l'Assegnatario eserciti la facoltà di cui comma 17.3 a valle della pubblicazione di cui al comma 17.2, Terna aggiorna le informazioni oggetto di pubblicazione, limitatamente alle quantità per cui è stata esercitata la suddetta facoltà e senza modificare i risultati dell'asta relativi agli altri Assegnatari.

TITOLO IV REGOLAZIONE DEI CONTRATTI

CAPO I OBBLIGHI

Articolo 18 Obblighi degli Assegnatari

- 18.1. Entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 17.1 o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti all'Articolo 17.3, l'Assegnatario invia a Terna le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia di cui all'Allegato 3.
- 18.2. Entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 17.1 o, in caso di accettazione parziale, dal decorso dei termini previsti all'Articolo 17.3, l'Assegnatario:
- a. Invia a Terna il Contratto relativo alla Tecnologia di riferimento dei SdS selezionati, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri;
 - b. Invia a Terna l'Accordo attuativo del Contratto di cui alla lettera a del presente comma, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore munito dei necessari poteri;
 - c. Presenta la garanzia post-asta di cui all'Articolo 38, fornendone la relativa documentazione;
 - d. Versa il contributo al fondo di garanzia di cui all'Articolo 42, fornendone la relativa documentazione.
- 18.3. L'Assegnatario decade dall'assegnazione nel caso in cui non trasmetta uno o più documenti di cui ai commi 18.1 e 18.2 entro i termini ivi previsti, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 37.
- 18.4. Nel caso in cui i documenti trasmessi dall'Assegnatario ai sensi dei commi 18.1 e 18.2 siano irregolari o incompleti, Terna comunica all'Assegnatario gli adempimenti

necessari per regolarizzare o integrare i dati e/o la documentazione, nonché il termine entro cui provvedere. In caso di mancata regolarizzazione o integrazione dei dati e/o della documentazione forniti nel termine indicato, l'Assegnatario decade dall'assegnazione, fermo restando quanto stabilito all'Articolo 37.

- 18.5. Nel caso in cui l'Assegnatario abbia già stipulato il Contratto per la medesima Tecnologia di riferimento ad esito di una precedente Procedura concorsuale, l'Assegnatario è tenuto a presentare solo la documentazione di cui al comma 18.2, lettere b, c, d, e, nel caso in cui siano intervenute modifiche, le dichiarazioni ai fini delle verifiche antimafia di cui all'Allegato 3.
- 18.6. Con riferimento a ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto ad inviare a Terna entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto e/o dell'Accordo attuativo e fino all'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, una relazione che descriva, ai sensi dell'Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445⁷, lo stato di avanzamento dei lavori, e indichi la data attesa di adempimento dell'Obbligo di realizzazione.
- 18.7. L'Assegnatario è soggetto all'Obbligo di realizzazione, all'Obbligo di disponibilità e all'Obbligo di restituzione, secondo quanto previsto dalla presente Disciplina.
- 18.8. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente Articolo, i SdS di cui all'Articolo 6.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento identificata dal Partecipante ai sensi dell'Articolo 7.1, lettera b, punto V.

Articolo 19 Obbligo di realizzazione

- 19.1. Per ciascun SdS, l'Obbligo di realizzazione si intende adempiuto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

⁷ Si veda nota 4.

- a. È terminato il periodo di collaudo, qualora richiesto dall'utente del dispacciamento del SdS;
- b. L'utente del dispacciamento del SdS è abilitato a formulare offerte sul MSD per l'intera Capacità impegnata, l'intera Potenza massima impegnata e l'intera Potenza minima impegnata;
- c. L'Assegnatario ha costituito una unità di produzione dei servizi ausiliari di generazione (nel seguito: UP_{SA}) dedicata al singolo SdS contrattualizzato, dotata di punti di misura e rispettiva apparecchiatura di misura per almeno N-1 elementi presenti all'interno dell'impianto, secondo quanto previsto dall'Allegato A78 al Codice di Rete.

Articolo 20 **Obbligo di disponibilità**

- 20.1. All'avvio del Periodo di consegna, la Capacità impegnata per la quale non sia stato esercitato il diritto di recesso di cui all'Articolo 22 è soggetta all'Obbligo di disponibilità, indipendentemente dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione.
- 20.2. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Obbligo di disponibilità si intende adempiuto se, in ciascuna MTU del Periodo di consegna, l'utente del dispacciamento del SdS dichiara sui sistemi Terna⁸:
- a. Valori di Massima energia accumulabile, Potenza massima, Potenza minima almeno pari, rispettivamente, ai valori di Capacità impegnata, Potenza massima impegnata e Potenza minima impegnata – fermo restando che il valore di Capacità impegnata rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità è ridotto nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

⁸ Prima dello svolgimento dell'asta, Terna fornirà i dettagli dei sistemi sui quali i dati devono essere dichiarati.

- b. Un valore di Rendimento di carica-scarica almeno pari a quello dichiarato in fase di qualifica – fermo restando che il valore di Rendimento di carica-scarica rispetto cui si verifica l'Obbligo di disponibilità è ridotto nel corso del tempo per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

Articolo 21 **Obbligo di restituzione**

- 21.1. All'avvio del Periodo di consegna, l'Assegnatario è soggetto alla restituzione del corrispettivo variabile a salire e del corrispettivo variabile a scendere calcolati in relazione a ciascun SdS contrattualizzato.
- 21.2. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il corrispettivo variabile a salire relativo ad un SdS contrattualizzato è pari alla somma dei prodotti tra:
- a. I corrispettivi variabili unitari a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire;
 - b. Le corrispondenti quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire.
- 21.3. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i corrispettivi variabili unitari a salire relativi ad un SdS contrattualizzato sono pari alla differenza, se positiva, tra:
- a. I prezzi di riferimento a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire;
 - b. Il prezzo di esercizio a salire, di cui al comma 21.5.
- 21.4. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a salire relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, applicando il seguente ordinamento:
- a. In caso di quantità a salire accettate sul MSD o sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a salire sono pari, rispettivamente, ai

prezzi a salire offerti sul MSD o ai prezzi marginali a salire delle piattaforme dove le quantità sono state accettate. Le quantità a salire accettate sono ordinate per prezzo di riferimento crescente;

- b. In caso di quantità a salire offerte ma non accettate né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a salire sono pari ai prezzi a salire offerti. Le quantità a salire offerte ma non accettate sono ordinate per prezzo di riferimento crescente;
- c. In caso di quantità a salire non offerte né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento:
 - I. Se il sistema elettrico è adeguato, il prezzo di riferimento a salire è definito come il minimo tra il VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel e il massimo tra:
 - i. Il massimo tra i prezzi relativi alle offerte a salire accettate sul MSD nella macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato;
 - ii. Il massimo tra i prezzi marginali a salire registrati sulle piattaforme europee di bilanciamento nelle zone appartenenti alla macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato – considerando una piattaforma solo se, nella MTU e nella macro-zona in questione, Terna ha approvvigionato energia di bilanciamento;
 - II. Se il sistema elettrico non è adeguato, il prezzo di riferimento a salire è pari al VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel.

21.5. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a salire è calcolato applicando quella che, al momento del calcolo, è la più recente metodologia approvata dall'Autorità per il calcolo del prezzo di esercizio utilizzato nel Mercato della capacità.

- 21.6. Per ciascun SdS, la quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a salire è pari alla differenza, se positiva, tra:
- La Potenza massima impegnata;
 - La quota parte del programma finale cumulato derivante dall'esercizio dei Contratti di *time shifting*.
- 21.7. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il corrispettivo variabile a scendere relativo ad un SdS contrattualizzato è pari alla somma dei prodotti tra:
- I corrispettivi variabili unitari a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere;
 - Le corrispondenti quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere.
- 21.8. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i corrispettivi variabili unitari a scendere relativi ad un SdS contrattualizzato sono pari al valore assoluto della differenza, se negativa, tra:
- I prezzi di riferimento a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere.
 - Il prezzo di esercizio a scendere, di cui al comma 21.10.
- 21.9. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, i prezzi di riferimento a scendere relativi alle diverse quote della quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere sono calcolati, fino a saturazione di tale quantità, applicando il seguente ordinamento:
- In caso di quantità a scendere accettate sul MSD o sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a scendere sono pari, rispettivamente, ai prezzi a scendere offerti sul MSD o ai prezzi marginali a scendere delle piattaforme dove le quantità sono state accettate. Le quantità a scendere accettate sono ordinate per prezzo di riferimento decrescente;

- b. In caso di quantità a scendere offerte ma non accettate né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento, i prezzi di riferimento a scendere sono pari ai prezzi a scendere offerti. Le quantità a scendere offerte e non accettate sono ordinate per prezzo di riferimento decrescente;
- c. In caso di quantità a scendere non offerte né sul MSD né sulle piattaforme europee di bilanciamento, il prezzo di riferimento a scendere è definito come il massimo tra:
- I. Il VENF di cui all'Allegato alla Delibera ARERA 345/2023/R/eel, cambiato di segno;
 - II. Il minimo tra:
 - i. Il minimo tra i prezzi relativi alle offerte a scendere accettate su MSD nella macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato;
 - ii. Il minimo tra i prezzi marginali a scendere registrati sulle piattaforme europee di bilanciamento nelle zone appartenenti alla macro-zona di bilanciamento in cui il SdS è localizzato – considerando una piattaforma solo se, nella MTU e nella macro-zona in questione, Terna ha approvvigionato energia di bilanciamento.
- 21.10. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, il prezzo di esercizio a scendere è pari a 0 €/MW.
- 21.11. Per ciascun SdS, la quantità soggetta alla restituzione del corrispettivo variabile a scendere è pari al valore assoluto della differenza, se negativa, tra:
- a. La Potenza minima impegnata;
 - b. La quota parte del programma finale cumulato derivante dall'esercizio dei Contratti di time shifting.

CAPO II RECESSO E RITARDO

Articolo 22 Diritto di recesso

- 22.1. Durante il Periodo di pianificazione e, comunque, entro la data in cui si verifica l'adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario può esercitare, previa comunicazione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo eletto da Terna quale domicilio, il diritto di recesso in relazione alla Capacità impegnata di un SdS contrattualizzato o a parte di essa, purché espressa in valori interi di MWh.
- 22.2. Nel caso in cui il recesso venga esercitato relativamente a parte della Capacità impegnata di un SdS, i valori di Potenza massima impegnata e Potenza minima impegnata sono riproporzionati, così da lasciare inalterate la Durata in carica e la Durata in scarica del SdS.
- 22.3. Il recesso è efficace dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 22.1.
- 22.4. L'esercizio del diritto di recesso comporta il pagamento di un importo in favore di Terna pari al prodotto tra:
- a. La Capacità impegnata per la quale si è esercitato il diritto di recesso;
 - b. Un dodicesimo del Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio;
 - c. Il minore tra:
 - I. Il maggiore tra:
 - i. Il numero di mesi, arrotondato per eccesso, che intercorrono tra la data di ricevimento da parte di Terna della comunicazione

relativa all'esercizio del diritto di recesso e la data di svolgimento dell'asta in cui il SdS è stato contrattualizzato;

ii. 12;

II. Il prodotto tra:

i. Il numero di anni, arrotondato per difetto, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;

ii. 12.

22.5. Durante il Periodo di consegna, l'Assegnatario non può esercitare il diritto di recesso.

Articolo 23 Ritardo nell'adempimento dell'Obbligo di realizzazione

23.1. Per ciascun SdS, qualora all'avvio del Periodo di consegna l'Assegnatario non abbia ancora adempiuto all'Obbligo di realizzazione, si applica quanto previsto ai commi 23.2, 23.3 e 23.4.

23.2. Fermo restando il termine finale del Periodo di consegna, in ciascun mese del primo anno di calendario incluso nel Periodo di consegna:

a. La quota parte del corrispettivo fisso relativa al SdS è ridotta proporzionalmente alla quota dell'Obbligo di realizzazione che, in quel mese, non risulta ancora adempiuta;

b. L'Assegnatario non è esposto al pagamento della penale per indisponibilità relativamente alla quota parte di Capacità impegnata, Potenza massima impegnata e Potenza minima impegnata per cui, in quel mese, l'Obbligo di realizzazione non è stato ancora adempiuto;

c. Non è esposto al pagamento di eventuali corrispettivi variabili relativamente alla quota parte di Potenza massima impegnata e Potenza minima

impegnata per cui, in quel mese, l'Obbligo di realizzazione non è stato ancora adempiuto.

23.3. Per ciascun SdS, in un dato mese del primo anno di calendario del Periodo di consegna, la quota dell'Obbligo di realizzazione che non risulta ancora adempiuta ai sensi del comma 23.2, lettera a, è calcolata come rapporto tra:

a. Il massimo tra:

- I. La differenza, se positiva, tra la Capacità Impegnata e la Massima energia accumulabile dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD;
- II. La differenza, se positiva, tra la Potenza massima impegnata e la Potenza massima dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Durata in scarica;
- III. La differenza, se positiva, tra la Potenza minima impegnata, in valore assoluto, e la Potenza minima, in valore assoluto dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Durata in carica e il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica;

b. La Capacità Impegnata.

23.4. A partire dall'inizio del secondo anno di calendario appartenente al Periodo di consegna, a prescindere dall'effettivo adempimento dell'Obbligo di realizzazione, l'Assegnatario:

- a. Incassa la quota parte del corrispettivo fisso relativa al SdS;
- b. È integralmente esposto al pagamento di eventuali penali per indisponibilità;
- c. È integralmente esposto al pagamento di eventuali corrispettivi variabili.

CAPO III REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE**Articolo 24 Corrispettivo fisso**

24.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 23, il corrispettivo fisso che l'Assegnatario ha diritto a ricevere in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun Contratto è pari a:

$$CF = \sum_{i=1}^N \frac{P_i}{12} * K_i$$

Dove K_i e P_i sono, rispettivamente, la Capacità impegnata e il Premio relativo all'*i*-esimo SdS contrattualizzato nell'ambito del Contratto.

24.2. Il Premio di ciascun SdS è rivalutato su base mensile sulla base del prodotto tra:

- a. La variazione mensile dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, gli operai e gli impiegati, al netto dei tabacchi, così come pubblicata dall'Istituto Nazionale di Statistica;
- b. La Quota OPEX.

Articolo 25 Corrispettivo variabile

25.1. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 23, il corrispettivo variabile che l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna in ogni mese del Periodo di consegna in relazione a ciascun Contratto è pari a:

$$CV_m = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M [CV_{up\ i,j} + CV_{down\ i,j}]$$

Dove:

- a. CV_m è il corrispettivo variabile da restituire nel mese m ;
- b. N è il numero di SdS contrattualizzati nell'ambito dello stesso Contratto;

- c. M è il numero di MTU presenti nel mese m ;
- d. $CV_{up\ i,j}$ è il corrispettivo variabile a salire applicato all' i -esimo SdS nella j -esima MTU del mese m . In particolare:

$$CV_{up\ i,j} = \sum_{w=1}^W \left[\max(0; Pr.riferimento_up_{i,j_w} - Pr.esercizio_up_j) * q_up_w \right]$$

Dove:

- I. W è, in una data MTU, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a salire;
- II. q_up_w è la quantità, relativa alla w -esima quota, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a salire;
- e. $CV_{down\ i,j}$ è il corrispettivo variabile a scendere applicato all' i -esimo SdS nella j -esima MTU del mese m . In particolare:

$$CV_{down\ i,j} = - \sum_{u=1}^U \left[\min(0; Pr.riferimento_down_{i,j_u} - Pr.esercizio_down_j) * q_down_u \right]$$

Dove:

- I. U è, in una data MTU, il numero di quote in cui è ripartita la quantità complessivamente soggetta all'obbligo di restituzione del corrispettivo variabile a scendere;
- II. q_down_u è la quantità, relativa alla u -esima quota, cui corrisponde un unico prezzo di riferimento a scendere.
- 25.2. In ciascun mese, Terna determina il valore del corrispettivo variabile di cui al comma 25.1 in modo tale che, per ogni SdS, la quota parte dell'importo complessivo di tale corrispettivo relativa alle quantità a salire non offerte di cui all'Articolo 21.4, lettera c,

e delle quantità a scendere non offerte di cui all'Articolo 21.9, lettera c, non superi il prodotto tra:

- a. La Capacità impegnata del SdS, espressa in MWh;
- b. Un dodicesimo del Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio;
- c. Un fattore pari 0,1.

25.3. Per ciascun SdS e ciascuna MTU, la quota parte di Potenza massima impegnata e/o Potenza minima impegnata esonerate dall'Obbligo di disponibilità ai sensi dell'Articolo 29.7 sono altresì esonerate dall'Obbligo di restituzione.

Articolo 26 Margine di contribuzione

26.1. Per ciascun SdS, in ciascun mese m del Periodo di consegna il margine di contribuzione è pari a:

$$MC_m = \sum_{j=1}^M \sum_{s=1}^S [P_{Up_{j,s}} * Q_{Up_{j,s}}] - \sum_{j=1}^M \sum_{t=1}^T [P_{Down_{j,t}} * Q_{Down_{j,t}}] + X_m + \min(0; MC_{m-1})$$

Dove:

- a. MC_m è il margine di contribuzione realizzato nel mese m ;
- b. M è il numero delle MTU incluse nel mese m ;
- c. S è, nella j -esima MTU del mese m , il numero di quote in cui è ripartita la quantità di cui alla lettera e del presente comma;
- d. $P_{Up_{j,s}}$ è pari al minimo tra il prezzo a salire a cui è stata accettata la quantità $Q_{Up_{j,s}}$ relativa alla s -esima quota della quantità di cui alla lettera e del

presente comma e il prezzo di esercizio a salire di cui all'Articolo 21.5 nella *j-esima MTU*;

- e. $Q_{Up_j} = \sum_{s=1}^S [Q_{Up_{j,s}}]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a salire sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento europee e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 21.6 nella *j-esima MTU*;
- f. T è, nella *j-esima MTU* del mese m , il numero di quote in cui è ripartita la quantità di cui alla lettera h del presente comma;
- g. $P_{Down_{j,t}}$ è pari al massimo tra il prezzo a scendere a cui è stata accettata la quantità $Q_{Down_{j,t}}$ relativa alla t -esima quota della quantità di cui alla lettera h del presente comma e il prezzo di esercizio a scendere di cui all'Articolo 21.10 nella *j-esima MTU*;
- h. $Q_{Down_j} = \sum_{t=1}^T [Q_{Down_{j,t}}]$ è pari al minimo tra la quantità accettata a scendere sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento europee e la quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 21.11 nella *j-esima MTU*;
- i. X_m è pari a quanto ricevuto nel mese m per la fornitura di ulteriori servizi di dispacciamento, nei limiti della quota parte contrattualizzata del SdS;
- j. MC_{m-1} è il margine di contribuzione realizzato nel mese precedente.

26.2. Qualora in una data MTU la quantità accettata a salire (scendere) sul MSD e sulle piattaforme di bilanciamento europee sia superiore alla quantità calcolata ai sensi dell'Articolo 21.6 (Articolo 21.11), il margine di contribuzione è calcolato a partire dalle quantità accettate a salire (a scendere) a prezzi minori (maggiori).

26.3. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto a restituire a Terna, su base mensile, l'80% del margine di contribuzione di cui al presente Articolo, se positivo.

Articolo 27 Corrispettivo per i servizi ausiliari

27.1. Per ciascuna MTU del Periodo di consegna, Terna riconosce all'Assegnatario un corrispettivo per la copertura dei costi legati ai consumi dei servizi ausiliari, pari al prodotto tra:

- a. I consumi dei servizi ausiliari – così come misurati attraverso l' UP_{SA} di cui all'Articolo 19.1, lettera c;
- b. La quota dei consumi di cui alla lettera a del presente comma riconducibile alla sola quota parte contrattualizzata del SdS, convenzionalmente pari al rapporto tra:
 - I. La Potenza minima impegnata del SdS;
 - II. La Potenza minima del SdS nella sua interezza;
- c. Il prezzo zonale sul MGP.

27.2. Per ciascun anno di calendario e ciascun SdS, la somma dei prodotti tra i termini di cui al comma 27.1, lettere a e b, non può superare un valore complessivo pari al prodotto tra:

- a. La Capacità impegnata del SdS;
- b. Un fattore definito dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.

27.3. Il corrispettivo di cui al presente Articolo è incluso tra gli importi di cui all'Articolo 14.1, lettera f, dell'Allegato A alla Delibera.

Articolo 28 Penale per mancata realizzazione

28.1. Qualora, alla fine del Periodo di consegna, l'Assegnatario non abbia ancora adempiuto all'Obbligo di realizzazione relativo ad un SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è tenuto al pagamento della penale per mancata realizzazione.

28.2. Tale penale è pari al prodotto tra:

- a. Il massimo tra:
- I. La differenza, se positiva, tra la Capacità Impegnata e la Massima energia accumulabile dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD;
 - II. La differenza, se positiva, tra la Potenza massima impegnata e la Potenza massima dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Durata in scarica;
 - III. La differenza, se positiva, tra la Potenza minima impegnata, in valore assoluto, e la Potenza minima, in valore assoluto dichiarata per abilitare il SdS a formulare offerte sul MSD, moltiplicata per la Durata in carica e il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica;
- b. Il Premio di riserva dell'asta cui partecipa la Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio;
- c. Il numero di anni, arrotondato per difetto, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

Articolo 29 **Penale per indisponibilità**

- 29.1. Qualora l'Assegnatario non adempia all'Obbligo di disponibilità, l'Assegnatario è tenuto al pagamento della penale per indisponibilità.
- 29.2. In ciascun anno di calendario, la penale per indisponibilità definita in relazione alla singola MTU è pari a:

- a. Per ciascuna delle MTU comprese nelle prime 500 ore in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 1,2 * Q_{\text{ind}};$$

- b. Per ciascuna delle MTU comprese nelle 1000 ore eccedenti la soglia di cui alla lettera a del presente comma in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 1,5 * Q_{\text{ind}};$$

- c. Per ciascuna delle MTU comprese nelle 1500 ore eccedenti la soglia di cui alla lettera b del presente comma in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile:

$$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 2 * Q_{\text{ind}};$$

- d. Per ciascuna MTU eccedente la soglia di cui alla lettera c del presente comma e in cui il SdS risulti almeno parzialmente indisponibile e comunque fino al raggiungimento del massimale annuo di cui al comma 29.4:

$$\left(\text{Premio di riserva} / \#MTU_{\text{anno}} \right) * 2,5 * Q_{\text{ind}}.$$

29.3. Ai fini dell'applicazione della formula di cui al comma 29.2, vale quanto segue:

- a. *Premio di riserva* è il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio;
- b. *Q_{ind}* è pari al massimo tra:
- La differenza, se positiva, tra la Capacità impegnata, progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di

appartenenza, e la Massima energia accumulabile che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna⁹) come effettivamente disponibile in quella MTU;

- II. La differenza, se positiva, tra la Potenza massima impegnata e la Potenza massima che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna¹⁰) come effettivamente disponibile in quella MTU, moltiplicata per la Durata in scarica;
- III. La differenza, se positiva, tra la Potenza minima impegnata (in valore assoluto) e la Potenza minima (in valore assoluto) che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna¹¹) come effettivamente disponibile in quella MTU, moltiplicata per la Durata in carica e il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica;
- IV. La differenza, se positiva, tra il Rendimento di carica-scarica dichiarato in fase di qualifica e progressivamente ridotto per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza e il Rendimento di carica-scarica che l'utente del dispacciamento del SdS dichiara (sui sistemi Terna¹²) come effettivamente disponibile in quella MTU, moltiplicata per la Capacità impegnata progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;

c. $\#MTU_{anno}$ è il numero di MTU in un anno di calendario.

29.4. In ciascun mese, Terna determina il valore della penale per indisponibilità di cui al comma 29.2 in modo tale che, per ogni SdS, l'importo complessivo di tale penale nell'anno di calendario non superi il prodotto tra:

⁹ Vedi nota 8.

¹⁰ Vedi nota 8.

¹¹ Vedi nota 8.

¹² Vedi nota 8.

- a. La Capacità impegnata del SdS, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio;
 - c. Un fattore pari a 1,1.
- 29.5. Per ciascun SdS contrattualizzato, Terna calcola, in ogni MTU, il valore assunto dall'indicatore di indisponibilità quinquennale, definito come:

$$I_H = \frac{D}{60} \sum_{i=1}^H \frac{Q_{ind_i}}{Q_{TOT}} \quad \forall H \in [1; \#MTU_{quinquennio}]$$

Dove:

- a. D è il numero di minuti inclusi nella MTU;
 - b. Q_{ind_i} è la quantità indisponibile del SdS nella i -esima MTU del quinquennio, calcolata ai sensi del comma 29.3, lettera b;
 - c. Q_{TOT} è la Capacità impegnata del SdS, progressivamente ridotta per tener conto del degrado annuo previsto dalla Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza;
 - d. $\#MTU_{quinquennio}$ è il numero di MTU nel quinquennio.
- 29.6. L'indicatore di indisponibilità quinquennale viene azzerato al termine di ogni quinquennio incluso nel Periodo di consegna.
- 29.7. Per ciascun SdS contrattualizzato, l'Assegnatario è esonerato dall'Obbligo di disponibilità nei seguenti casi:
- a. Per la quota parte di Potenza massima impegnata e/o Potenza minima impegnata soggetta a vincoli di offerta imposti da Terna ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete o, nel caso di SdS connessi alle reti in media o bassa tensione, dal distributore;

- b. Per la Q_{ind} di cui al comma 29.3, lettera b, limitatamente alle MTU in cui l'indicatore di indisponibilità di cui al comma 29.5 assume un valore inferiore o pari al Livello efficiente di indisponibilità definito nella Relazione tecnica per la Tecnologia di riferimento di appartenenza.
- 29.8. Per ciascuna Tecnologia di riferimento, qualora il numero di anni inclusi nel Periodo di consegna non sia un multiplo di 5, il Livello efficiente di indisponibilità valido negli anni residui del Periodo di consegna è riproporzionato in funzione del rapporto tra gli anni residui e 5.
- 29.9. Ai fini della determinazione del Livello efficiente di indisponibilità, i SdS di cui all'Articolo 6.2 sono assimilati alla Tecnologia di riferimento selezionata in fase di qualifica dal Partecipante, ai sensi dell'Articolo 7.1, lettera b, punto V.
- 29.10. Nel caso di un SdS parzialmente contrattualizzato, i vincoli di offerta imposti da Terna ai sensi del paragrafo 4.7.2 del Capitolo 4 del Codice di rete o, nel caso di SdS connessi alle reti in media o bassa tensione, dal distributore e le indisponibilità parziali del SdS sono prioritariamente riferite alla quota parte non contrattualizzata del SdS.

Articolo 30 Penale in caso di risoluzione contrattuale

- 30.1. Nel caso in cui Terna proceda alla risoluzione del Contratto e/o di uno o più Accordi attuativi, secondo quanto previsto dal Contratto stesso, l'Assegnatario è tenuto al pagamento di una penale pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato oggetto di risoluzione, espressa in MWh;
- b. Il Premio di riserva dell'asta cui partecipa la Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato, aggiornato su base

mensile con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio;

- c. Il numero di anni, arrotondato per difetto, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato.

Articolo 31 Sospensione dei pagamenti

31.1. Qualora l'Assegnatario risulti inadempiente alle obbligazioni di pagamento originate dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi, Terna sospende il pagamento delle rate del Corrispettivo fisso e dei corrispettivi per i servizi ausiliari associati ai SdS contrattualizzati, relativamente a qualunque Contratto di cui l'Assegnatario sia parte contraente e fino alla completa regolazione economica di quanto dovuto a Terna dall'Assegnatario stesso.

Articolo 32 Modalità di fatturazione e pagamento

32.1. Le modalità di fatturazione e pagamento sono definite nel Contratto.

TITOLO V SISTEMA DELLE GARANZIE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 33 Sistema delle garanzie

- 33.1. Nell'ambito del MACSE, Terna svolge il ruolo di controparte centrale e gestisce il sistema delle garanzie.
- 33.2. Il sistema delle garanzie è costituito da:
- a. Le garanzie pre-asta di cui al Capo II del presente Titolo;
 - b. Le garanzie post-asta di cui al Capo III del presente Titolo;
 - c. Il fondo di garanzia di cui al Capo IV del presente Titolo.
- 33.3. Qualora dovessero emergere dei costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli Assegnatari, Terna ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità e, fatte salve eventuali disposizioni dell'Autorità in merito, provvede al recupero attraverso il corrispettivo di cui all'Articolo 14 dell'Allegato A alla Delibera.

CAPO II GARANZIA PRE-ASTA

Articolo 34 Determinazione dell'importo della garanzia pre-asta

- 34.1. Per ciascuna asta, il Partecipante deve costituire, entro il termine stabilito all'Articolo 7.2, una garanzia pre-asta di importo pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità qualificata di ciascun SdS qualificato, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale;
 - c. Una percentuale pari al 10%.

Articolo 35 Forma e durata della garanzia pre-asta

- 35.1. Ciascun Partecipante è tenuto a costituire la garanzia pre-asta nella forma di deposito cauzionale infruttifero.
- 35.2. Fermo restando quanto previsto all'Articolo 37, Terna restituisce la garanzia pre-asta:
- a. A ciascun Partecipante che risulti assegnatario, entro 15 giorni da quando Terna invia allo stesso la copia controfirmata del Contratto e/o dell'Accordo attuativo;
 - b. A ciascun Partecipante che non risulti assegnatario, entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti dell'asta di cui all'Articolo 17.1.

Articolo 36 Verifica della garanzia pre-asta

- 36.1. Qualora il Partecipante costituisca una garanzia pre-asta inferiore a quanto previsto all'Articolo 34, Terna invia al Partecipante una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 36.2. Il Partecipante è tenuto a provvedere all'integrazione entro 4 giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna esclude il Partecipante dall'asta in relazione alla quale l'importo della garanzia pre-asta risulti insufficiente.

Articolo 37 Escussione della garanzia pre-asta

- 37.1. Terna escute la garanzia pre-asta costituita dal Partecipante nei seguenti casi:
- a. Qualora il Partecipante assegnatario non adempia agli obblighi di cui agli Articoli 18.1, 18.2, 18.4 e 18.5;
 - b. Qualora a seguito di verifiche effettuate ai sensi dell'Articolo 8 prima della stipula del Contratto e/o dell'Accordo attuativo, risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese e/o della documentazione fornita.

CAPO III GARANZIA POST-ASTA**Articolo 38 Determinazione dell'importo della garanzia post-asta**

38.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario deve costituire o integrare, entro il termine stabilito all'Articolo 18.2, una o più garanzie post-asta di importo complessivo pari alla somma dei prodotti tra:

- a. La Capacità impegnata di ciascun SdS contrattualizzato, espressa in MWh;
- b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- c. Il numero di anni, arrotondato per difetto, del Periodo di pianificazione della Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;
- d. Una percentuale pari al 15%.

38.2. L'importo complessivo della garanzia post-asta richiesta all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio.

Articolo 39 Forme e durata della garanzia post-asta

39.1. Le garanzie post-asta devono essere costituite, alternativamente, nella forma di:

- a. Deposito cauzionale infruttifero;
- b. Fideiussione bancaria a prima richiesta redatta in conformità allo schema di cui all'Allegato 6, emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano, direttamente o per mezzo della propria società controllante ai sensi dei

commi 1 e 2 dell'Articolo 2359 del Codice civile, un *rating* di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's, Fitch e Moody's Investor Service.

- 39.2. Le garanzie post-asta costituite nella forma di fideiussione bancaria devono avere durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'ultimo anno appartenente al Periodo di consegna e, comunque, fino alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.
- 39.3. In alternativa a quanto previsto al comma 39.2, è consentita la presentazione di una o più garanzie post-asta aventi durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo all'anno di inizio validità delle garanzie stesse. Le garanzie post-asta si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno – per ogni anno del Periodo di consegna – con una durata almeno fino al 31 maggio dell'anno successivo, salvo revoca da parte dell'istituto bancario emittente. In tal caso, l'Assegnatario dovrà:
- a. Comunicare l'avvenuta revoca con un anticipo di almeno 120 giorni rispetto alla scadenza;
 - b. Prestare una nuova garanzia post-asta con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza.
- 39.4. L'importo delle garanzie post-asta può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.
- 39.5. Fermo restando quanto previsto al comma 39.4, le garanzie post-asta sono restituite, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 40 Verifica della garanzia post-asta

- 40.1. Qualora l'importo delle garanzie post-asta già costituite sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 38, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.
- 40.2. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, si applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 41 Escussione della garanzia post-asta

- 41.1. Le garanzie post-asta prestate dall'Assegnatario si considerano cumulativamente ai fini della copertura delle obbligazioni previste nel Contratto e nei relativi Accordi attuativi.
- 41.2. Terna escute le garanzie post-asta qualora l'Assegnatario non adempia alle obbligazioni di pagamento derivanti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi. In tal caso, qualora l'Assegnatario non provveda entro 10 giorni al reintegro richiesto, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

CAPO IV FONDO DI GARANZIA**Articolo 42 Determinazione del contributo al fondo di garanzia**

- 42.1. Per ciascun Contratto, l'Assegnatario è tenuto a versare a Terna, entro il termine stabilito all'Articolo 18.2, un contributo al fondo di garanzia pari alla somma dei prodotti tra:
- a. La Capacità impegnata di ogni SdS contrattualizzato, espressa in MWh;
 - b. Il Premio di riserva dell'asta aperta alla Tecnologia di riferimento con Periodo di pianificazione più breve tra quelle ammesse alla Procedura concorsuale in cui il SdS è stato contrattualizzato;

c. Una percentuale pari al 15%.

42.2. L'importo del contributo al fondo di garanzia richiesto all'Assegnatario è aggiornato con cadenza mensile per tenere conto della rivalutazione mensile del Premio di riserva, che avviene con le stesse modalità previste all'Articolo 24.2 per la rivalutazione del Premio.

Articolo 43 Forma e durata del fondo di garanzia

43.1. Terna costituisce un unico fondo di garanzia per il MACSE, in cui confluiscono i contributi versati da ciascun Assegnatario con riferimento a tutti i Contratti da quest'ultimo stipulati.

43.2. L'Assegnatario è tenuto a versare un contributo al fondo di garanzia nella forma di deposito cauzionale fruttifero.

43.3. Il tasso di interesse riconosciuto da Terna all'Assegnatario è pari al tasso riconosciuto dall'istituto bancario di riferimento per la gestione del fondo di garanzia. Il pagamento degli interessi è al netto degli oneri fiscali ed avviene con cadenza annuale.

43.4. L'importo del contributo al fondo di garanzia può essere ridotto, su richiesta dell'Assegnatario, per la quota relativa alla Capacità impegnata già oggetto di completa regolazione economica con Terna.

43.5. Fermo restando quanto previsto al comma 43.4, il contributo al fondo di garanzia viene restituito, su richiesta dell'Assegnatario, successivamente alla completa regolazione delle partite economiche scaturenti dal Contratto e dai relativi Accordi attuativi.

Articolo 44 Verifica del contributo al fondo di garanzia

44.1. Qualora il contributo già versato al fondo di garanzia sia minore al 95% di quanto previsto all'Articolo 42, Terna invia all'Assegnatario una richiesta di adeguamento con l'indicazione dell'importo minimo da integrare.

44.2. L'Assegnatario è tenuto a provvedere all'integrazione entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta. In caso di mancata integrazione entro il suddetto termine, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

Articolo 45 Utilizzo del fondo di garanzia

45.1. L'utilizzo del fondo di garanzia da parte di Terna è subordinato all'escussione di tutte le garanzie post-asta costituite dall'Assegnatario nell'ambito del Contratto cui si riferisce l'inadempimento.

45.2. In caso di utilizzo del fondo di garanzia per fare fronte all'inadempimento di un Assegnatario, Terna utilizza i diversi contributi secondo il seguente ordine:

- a. I contributi al fondo di garanzia versati dall'Assegnatario inadempiente;
- b. I contributi al fondo di garanzia versati dagli altri Assegnatari.

45.3. Nel caso in cui Terna utilizzi i contributi al fondo di garanzia versati dagli Assegnatari diversi da quello inadempiente, il prelievo sui loro contributi è calcolato in maniera proporzionale al contributo complessivamente dovuto da ciascuno di essi, così come valutato al momento del prelievo, ferme restando le azioni legali nei confronti dell'Assegnatario inadempiente volte al recupero delle somme corrispondenti a tali prelievi.

45.4. Qualora Terna utilizzi il contributo al fondo di garanzia di un Assegnatario, quest'ultimo è tenuto a provvedere all'integrazione dello stesso entro 10 giorni dalla data della ricezione della richiesta di integrazione da parte di Terna. In caso di mancata integrazione entro i suddetti termini, Terna applica quanto previsto nel Contratto.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46 Modifica della disciplina

- 46.1. Terna predispone le modifiche della Disciplina e le rende note mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* per la consultazione dei soggetti interessati. Tenuto conto delle osservazioni ricevute entro i termini indicati, Terna trasmette le proposte di modifica al MASE affinché quest'ultimo proceda all'approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 45 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.
- 46.2. La procedura di cui al comma 46.1 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica della Disciplina finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento del MACSE. In questo caso la modifica, disposta da Terna, diviene efficace con la pubblicazione sul sito *internet* di Terna e viene tempestivamente trasmessa al MASE per approvazione. Qualora la modifica non sia approvata, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione a Terna della determinazione di mancata approvazione. Terna dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*.
- 46.3. Le modifiche della normativa approvate dalle autorità o amministrazioni competenti che non necessitino dell'emanazione di ulteriore normativa secondaria per la loro implementazione saranno recepite automaticamente nella Disciplina ad opera di Terna, che procederà al loro recepimento al di fuori della procedura di aggiornamento ordinario di cui al comma 46.1.

CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE**Articolo 47 Disposizioni transitorie**

47.1. Ai fini dello svolgimento della prima Procedura concorsuale, i termini di cui agli Articoli 10.2 e 10.3 sono ridotti a non meno di 180 giorni.